

ALLEGATO "A"  
REP. N. 41692/11184

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MALAWI" IN SIGLA "A.M."

Art. 1

E' costituita, come organizzazione non lucrativa d'utilità sociale (onlus) e dopo aver operato come associazione di fatto dal 1981, un'Associazione di Volontariato per la solidarietà nazionale ed internazionale, denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DEL MALAWI", in sigla "A.M."


Art. 2

L'Associazione ha sede in Perugia, Piazza IV Novembre n. 6, Italia; in Zomba, Bishop House P.O. box 115, Malawi.

Art. 3

- \* L'Associazione non ha scopo di lucro;
- \* agisce nello spirito della solidarietà sociale, di giustizia e di rispetto dei diritti umani;
- \* opera nel settore del volontariato in Italia e all'estero, con una particolare attenzione alla comunità del Malawi;
- \* mette le proprie conoscenze e le proprie capacità al servizio della cooperazione e della solidarietà internazionale per promuovere lo sviluppo sociale, tecnico, sanitario e scientifico della popolazione dei paesi in via di sviluppo (PVS) e nel loro esclusivo interesse.

I responsabili delle realtà ecclesiali di tali paesi sono parte attiva dell'analisi delle priorità, delle procedure d'attuazione e della valutazione finale dei progetti a loro dedicati.



Tutti i soci dell'associazione prestano attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

Nella realizzazione dei progetti umanitari, proposti o richiesti, sarà pienamente coinvolta la comunità della diocesi di Perugia-Città della Pieve e, ove possibile, la comunità umbra.

#### Art. 4

L'Associazione si fa carico di studiare e realizzare strumenti ed iniziative rivolte ai PVS, con particolare interesse alla popolazione del Malawi, adatte:

- alla promozione, alla realizzazione e alla gestione di progetti educativi, culturali e sociosanitari integrati, finalizzati alla prevenzione, all'assistenza medica, infermieristica e riabilitativa nonché al recupero sociale e funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, ed allo sviluppo dei settori agricolo, zootecnico e artigianale. I progetti di sviluppo verranno proposti in accordo con le autorità locali competenti, civili e religiose, nel rispetto dei programmi generali da loro redatti e delle loro priorità;

- all'informazione, nei vari ambienti della nostra società, dei problemi relativi alle antiche e nuove povertà, incoraggiando scelte e comportamenti consapevoli del consumo ed impiego delle risorse;

- alla collaborazione con le onlus, con le ong, con gli enti pubblici o privati, con società, associazioni, fondazioni, italiane ed estere, in attività di volontariato, di solidarietà, di cooperazione internazionale e d'educazione allo sviluppo, esaltando i principi morali e culturali del pluralismo, della cooperazione, della giustizia, della pace tra i popoli per una comunità umana fondata su valori cristiani;

- a curare la redazione, la stampa e la diffusione di giornali, riviste, opuscoli, audiovisivi, film, e ad organizzare conferenze, seminari, congressi sul tema della solidarietà, della cooperazione del volontariato e su argomenti d'attualità medica, farmacologica, psicologica, sociale, assistenziale e scientifica in genere, nonché di etica e di morale comunque attinenti alla propria attività;

- a istruire borse di studio per la formazione di cittadini di PVS e alla promozione, gestione e coordinamento in Italia e all'estero di centri di formazione di volontari in campo sociale, tecnico, scientifico, sanitario ed assistenziale da espletarsi nei valori della comunità cristiana;

- a promuovere raccolte, sottoscrizioni, erogazione di fondi da istituzioni pubbliche e private e quanto altro necessario al conseguimento degli scopi sociali;

- a intraprendere ogni altra attività utile al conseguimento delle finalità sopra indicate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- \* conferimenti patrimoniali disposti dagli aderenti;
- \* ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- \* elargizioni, lasciti, donazioni disposte a suo favore.

Art. 6

Le risorse economiche dell'associazione necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività sono costituite da:

- contributi dei soci costituiti dalla quota di iscrizione annuale;
- contributi straordinari elargiti dai soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- beni e lasciti ricevuti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, che verranno iscritti in bilancio.

Ogni anno l'associazione redige il proprio bilancio secondo la normativa in materia vigente per le associazioni di volontariato.

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il trenta aprile di ogni anno.

Art. 7

I soci dell'Associazione si suddividono in:

- \* Soci effettivi
- \* Soci simpatizzanti
- \* Soci onorari
- \* Soci sostenitori

Sono soci effettivi i soci fondatori e coloro che, maturata da almeno un anno la condizione di socio simpatizzante, si siano distinti per assiduità nelle attività di appoggio e di conseguimento degli scopi associativi, siano in regola con i versamenti delle quote e siano ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Sono soci simpatizzanti le persone fisiche o giuridiche che siano interessate e s'interessino alla vita e alle attività dell'Associazione, ne condividano lo spirito e contribuiscano al conseguimento dei suoi scopi; s'impegnino a versare annualmente una quota di appartenenza e siano stati accettati dal Consiglio Direttivo su presentazione di istanza di ammissione scritta.

Sono soci onorari, individuati dal consiglio direttivo, coloro che abbiano esaltato le attività e l'immagine dell'Associazione e che per meriti eccezionali acquisiti nel campo

della cultura, della scienza, dell'arte, dell'imprenditoria,  
della pastorale cattolica, si siano distinti in Italia e all'estero.

Sono soci sostenitori coloro che, persone fisiche e/o Enti, s'impegnino a sostenere economicamente con continuità il conseguimento degli scopi associativi.

#### Art. 8

I soci sono tenuti a versare annualmente una quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per inosservanza delle norme e dei principi statutari e del regolamento;
- per azioni condotte contro la morale e contro l'immagine dell'Associazione;
- per morosità.

La decadenza della condizione di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 9

Gli Organi dell'Associazione Amici del Malawi sono:

1. L'ASSEMBLEA DEI SOCI
2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
3. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
4. IL COLLEGIO DEI SINDACI

La struttura è democratica.

Le cariche associative sono elettive e prestate in forma gratuita.

Le cariche elettive dell'Associazione sono riservate ai soci effettivi.

#### Art. 10

L'Assemblea costituisce l'organo supremo dell'Associazione.

E' formata dai soci effettivi e ad essa compete:

delineare l'azione e la filosofia operativa dell'Associazione "Amici del Malawi";

- approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- eleggere sette membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Sindaci;
- apportare le modifiche statutarie;
- sciogliere l'Associazione.


L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e ogniquale volta venga richiesto dal presidente del consiglio direttivo o da un terzo dei soci effettivi iscritti e in via straordinaria per la modifica dello statuto.

#### Art. 11

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie l'assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.



E' previsto l'istituto della delega nella misura massima di due deleghe per ogni partecipante.

La convocazione dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, è fatta mediante lettera (o altro mezzo che il consiglio direttivo riterrà opportuno) spedita ad ogni socio almeno dieci giorni prima della data di riunione; in essa sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è costituito da sette membri rieleggibili e sono così ripartiti:

1. cinque eletti dall'assemblea tra i soci effettivi;
2. uno designato dall'Arcivescovo della diocesi di Perugia-Città della Pieve;
3. uno designato dal parroco pro-tempore della parrocchia di Ponte Felcino, che ha dato origine all'Associazione degli amici del Malawi nel 1981;
4. i membri del consiglio direttivo designati debbono essere scelti tra i soci effettivi.

Art. 13

Il Consiglio elegge, nella sua prima seduta e tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque

consiglieri.

La convocazione, che deve contenere l'Ordine del Giorno, sede ed orari della riunione, è fatta almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che consiglieri e revisori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

#### Art. 14

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Le delibere sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Per le votazioni su persone è previsto il voto segreto.

A parità di voti prevale, nelle votazioni a espressione palese, il voto del Presidente.


In caso di vacanza di uno degli Amministratori (dimissioni, morte, ecc.) il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione fino alla prima assemblea che dovrà pronunciarsi per la ratifica o per indire una nuova elezione.

#### Art. 15

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio direttivo di:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere e proporre bilanci e quanto altro necessita di approvazione assembleare;



- compilare il regolamento, che dovrà poi essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;

predisporre e deliberare su tutti gli atti e i contratti di ogni genere, inerenti l'attività sociale, ivi compresi l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione ecc. di beni mobili ed immobili e dei diritti reali su di essi;

- assumere o licenziare personale;  
- conferire ed autorizzare procure sia generali che speciali;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

- proporre all'Assemblea le modifiche al presente statuto;  
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che, per disposizione di legge e dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea.

Art. 16

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il presidente dell'Associazione, ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

E' autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente ha la facoltà di delegare competenze al Vice presidente e al Segretario.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Art. 17

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente per tutto il periodo della sua assenza.

In caso di impedimento permanente, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente per un periodo non superiore ai sei mesi, trascorso il quale, l'Assemblea provvederà all'elezione del nuovo presidente.

Art. 18

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soci e i non soci.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'assemblea.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19


Il Collegio dei Sindaci

- controlla l'Amministrazione dell'Associazione,

- vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento,

- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture previste dalle norme di legge.

I Sindaci possono provvedere anche ad atti individuali di ispezione e controllo ed effettuare accertamenti periodici e



quanto altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi apposito verbale.

Art. 20

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori. Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto alla Caritas delle Diocesi di Perugia-Città della Pieve e di Zomba, in parti eguali.

Art. 21

L'Associazione svolge la propria attività di volontariato in Italia e all'estero ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per quanto non disposto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di associazione.


Il foro competente per ogni controversia è quello di Perugia, fatta salva la possibilità di ricorrere ad un collegio arbitrale.

*Deiuro*

*Mario Ceccherini*

*Fuller*

*frinelli*



COPIA CONFORME ALL'INTELLIGIBILITÀ DEL DOCUMENTO ORIGINALI

TA

*Le la fute*

PERUGIA

21 FEB 2002

*frullo*

